

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2169-A

RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE COMMERCIO E TURISMO)

(Relatore: **ROBERTA BREDA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(**AMATO**)

E DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(**GUARINO**)

Presentato il 25 gennaio 1993

Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 1993,
n. 17, recante integrazione dei presupposti per l'ammini-
strazione straordinaria delle imprese in crisi

Presentata alla Presidenza il 19 febbraio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto-legge n. 27 del 1992 reitera l'analogo decreto-legge 24 novembre 1992, n. 457, decaduto per mancata conversione nel termine costituzionale, che a sua volta riproduceva una disposizione già contenuta, nei rispettivi articoli 20, nei decreti-legge n. 195, n. 274 e n. 325 del 1992 (non convertiti per decorrenza del termine costituzionale) e poi inserita in un disegno di legge all'esame del Senato (articolo 29 dell'atto Senato n. 624-bis).

La norma in questione integra le disposizioni della cosiddetta « legge Prodi » n. 95 del 1979, in virtù della quale i presupposti per l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria sono:

- a) stato d'insolvenza dell'impresa;
- b) numero di addetti non inferiore a trecento;
- c) esposizione debitoria qualificata (verso aziende di credito, istituti speciali di credito, istituti di previdenza e di assistenza sociale, società a prevalente partecipazione pubblica, limitatamente per queste ultime a finanziamenti dalle stesse erogati in attuazione di piani di ristrutturazione previsti da leggi di settore) pari ad un importo (aggiornato annualmente utilizzando il deglatore degli investimenti lordi riportato nella « Relazione generale sulla situazione del Paese ») che ammonta attualmente, e fino al 30 aprile 1993, a 68.835 milioni di lire.

La norma introdotta con il decreto-legge in esame consente di sostituire all'entità dell'indebitamento di cui alla lettera c) gli importi, purché non inferiori a 50 miliardi di lire e al 51 per cento del capitale sociale, che l'impresa sia tenuta a

rimborsare allo Stato, ad enti pubblici o a società a prevalente partecipazione pubblica in conseguenza di decisioni comunitarie in materia di « aiuti ». Inoltre, la Commissione Attività produttive ha altresì introdotto un articolo aggiuntivo del disegno di legge di conversione volto ad elevare da cento a duecentocinquanta il numero di dipendenti massimo per individuare le imprese che, ai sensi del settimo comma dell'articolo 2 della « legge Prodi », sono preferite nella distribuzione degli acconti ai creditori previsti dalla legge fallimentare.

Per comprendere la natura e la portata di queste norme, va innanzitutto ricordato che la procedura di amministrazione straordinaria è uno strumento volto a perseguire la ripresa produttiva di imprese la cui crisi, in ragione delle dimensioni aziendali, coinvolge non soltanto gli interessi dei creditori (tutelati dalle altre procedure concorsuali, prima tra tutte il fallimento) ma anche altri interessi a rilevanza pubblica, quali quello alla conservazione delle attività produttive e alla tutela dei posti di lavoro.

La cosiddetta legge Prodi aveva individuato i parametri di identificazione delle dimensioni aziendali e quindi della crisi sulla base dei « normali » meccanismi di finanziamento alle imprese, identificando pertanto nell'indebitamento con il sistema bancario un sicuro ed esaustivo indice della rilevanza dalla crisi. Successivamente, l'integrazione del nostro ordinamento con quello comunitario ha fatto emergere ulteriori ipotesi di crisi aziendale di grandi imprese: si tratta di quelle conseguenti a decisioni degli organi comunitari che, considerando determinati interventi pubblici incompatibili con le norme

CEE in materia di concorrenza, impongano entro termini brevi la restituzione di aiuti pubblici di ingente entità, ciò che comporta un indebitamento, la compromissione degli equilibri economici dell'azienda e l'inevitabile liquidazione, anche in presenza di strutture industriali efficienti o comunque in grado di riprendersi.

Il caso si è concretamente verificato con la Nuova cartiera di Arbatax Spa, costituita nel 1988 ai fini del rilievo del complesso industriale cartario di proprietà della Cartiera di Arbatax Spa, allora in amministrazione straordinaria nell'ambito dal commissariamento del gruppo Fabocart: si trattava e si tratta ancor oggi, con i circa seicento dipendenti, di un polo di indubbia rilevanza economica e, più in generale, per la regione Sardegna, per il quale, nella seconda metà degli anni ottanta, si è realizzato un programma industriale di risanamento con il contributo di operatori pubblici e privati. Nel luglio del 1989 si è così pervenuti, su autorizzazione del Ministro dell'industria, alla cessione del complesso aziendale alla Nuova cartiera di Arbatax, costituita con capitale sociale di 100 miliardi tra la Burgo (16,4 per cento) la SIVA e la SAF, società operative dall'Ente nazionale cellulosa e carta (60 per cento), il Credito industriale sardo (16 per cento), la Finanziaria regionale SFIRS (6 per cento) e la Cartiera di Toscolano (1,4 per cento).

Nelle more della realizzazione del piano di ristrutturazione, la Commissione CEE ritenne però di aprire una procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 93 del Trattato e adottò la decisione finale il 27 novembre 1991: la partecipazione dei soggetti pubblici al capitale sociale della Nuova cartiera di Arbatax veniva considerata incompatibile con il Mercato comune ed era conseguentemente sancito l'obbligo a carico della società di restituzione degli « aiuti » costituiti in forma di apporto al capitale sociale.

A fronte di tale deliberazione ed allo scopo di permetterne l'attuazione in forme tali da non compromettere irrimediabilmente il destino produttivo della cartiera,

il Governo aveva adottato, nei citati decreti-legge del marzo, aprile e luglio 1992, la disposizione in esame, volta a dare attuazione alla decisione comunitaria senza però implicare, come certamente sarebbe avvenuto in caso di fallimento, la necessaria liquidazione dei lavoratori.

In attuazione dall'articolo 20 del decreto-legge n. 195 del 1992, il Tribunale di Cagliari, chiamato ad accertare lo stato d'insolvenza conseguente alla decisione CEE, ha pertanto dichiarato l'assoggettabilità ad amministrazione straordinaria della Nuova cartiera di Arbatax ed il Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, ha aperto la procedura con decreto ministeriale 13 maggio 1992. A fronte del vuoto legislativo conseguente al venir meno di quel decreto e dei successivi, si rende pertanto necessario e urgente provvedere a sanare la situazione attraverso il decreto in esame.

La Commissione Attività produttive ha inoltre, come accennato, introdotto un articolo aggiuntivo al disegno di legge di conversione: il settimo comma dell'articolo 2 della legge n. 95 del 1979 prevedeva che, nella distribuzione di acconti ai creditori ai sensi dell'articolo 212 della legge fallimentare, fossero preferiti i lavoratori dipendenti e le imprese artigiane e industriali con non più di cento dipendenti; la disposizione introdotta in sede referente eleva a duecentocinquanta dipendenti tale limite, adeguando la normativa del 1979 alla mutata entità media delle imprese italiane di minori dimensioni e salvaguardando così la *ratio* originaria della medesima, quella di tutelare le imprese più piccole nel soddisfacimento almeno parziale dei crediti nei confronti dell'azienda sottoposta ad amministrazione straordinaria.

Il provvedimento in esame si è così arricchito di ulteriori valenze sociali ed economiche: se ne auspica pertanto la rapida approvazione da parte dell'Assemblea.

ROBERTA BREDA, *Relatore.*

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 17, recante integrazione dei presupposti per l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 17, recante integrazione dei presupposti per l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 457.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 17, recante integrazione dei presupposti per l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 17, recante integrazione dei presupposti per l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. *Identico.*

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. — Il settimo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Nella distribuzione di acconti ai creditori previsti dal secondo comma dell'articolo 212 della legge fallimentare, sono preferiti i lavoratori dipendenti e le imprese artigiane e industriali con non più di duecentocinquanta dipendenti” ».

Decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 17, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 1993.

Integrazione dei presupposti per l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni integrative dei presupposti per l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. *Ulteriore ambito di applicazione dell'amministrazione straordinaria.* — 1. Sono altresì soggette alla procedura di amministrazione straordinaria le imprese il cui stato di insolvenza sia determinato dall'obbligo di restituire allo Stato, ad enti pubblici, o a società a prevalente partecipazione pubblica una somma non inferiore al 51 per cento del capitale versato, e comunque non inferiore a 50 miliardi di lire, in attuazione di decisioni di organi comunitari adottate in applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, sempre che occupino un numero di addetti non inferiore a quanto previsto dall'articolo 1, primo comma. ».

2. Restano soggette alla procedura di amministrazione straordinaria le imprese nei cui confronti la procedura stessa sia stata disposta nei periodi di vigenza dell'articolo 20 dei decreti-legge 1° marzo 1992, n. 195, 30 aprile 1992, n. 274, e 1° luglio 1992, n. 325, non convertiti nel termine costituzionale.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1993.

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio
dei Ministri*

GUARINO, *Ministro dell'indu-
stria, del commercio e del-
l'artigianato.*

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI.